



COMUNE DI CISLIANO
Città Metropolitana di Milano

**REGOLAMENTO DI
POLIZIA MORTUARIA
E DEI
SERVIZI CIMITERIALI**

Allegato ed Approvato con Deliberazione C.C. n.16 del 27.06.2024

<i>INDICE</i>	<i>Pag.</i>
<i>TITOLO I</i>	
<i>CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI</i>	
<i>Art. 1 – Oggetto</i>	5
<i>Art. 2 – Competenze</i>	5
<i>Art. 3 – Responsabilità</i>	5
<i>Art. 4 – Servizi gratuiti</i>	6
<i>Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico</i>	6
 <i>CAPO II OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI</i>	 7
<i>Art. 6 – Depositi di osservazione ed obitori</i>	7
 <i>Capo III FERETRI</i>	
<i>Art. 7 – Verifica e chiusura feretri</i>	7
<i>Art. 8 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti</i>	7
<i>Art. 9 – Fornitura gratuita di feretri</i>	7
<i>Art. 10 – Piastrina di riconoscimento</i>	7
 <i>CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI</i>	 8
<i>Art. 11 – Trasporti Funebri</i>	8
<i>Art. 12 – Modalità del trasporto e percorso</i>	8
<i>Art. 13 – Autorizzazione al trasporto</i>	8
<i>Art. 14 – Gratuità del trasporto funebre e recupero salme</i>	8
<i>Art. 15 – Trasferimento di salme senza funerale</i>	9
<i>Art. 16 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione</i>	9
<i>Art. 17 – Trasporti all'estero o dall'estero</i>	9
 <i>TITOLO II CIMITERI</i>	 10
<i>CAPO I CIMITERI</i>	10
<i>Art. 18 – Elenco cimiteri</i>	10
<i>Art. 19 – Disposizioni generali – Vigilanza</i>	10
<i>Art. 20 – Ammissione al cimitero</i>	10
 <i>CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI</i>	 11
<i>Art. 21 – Disposizioni generali</i>	11
<i>Art. 22 – Piano cimiteriale</i>	11
<i>Art. 23 – Dotazioni cimiteriali</i>	11
 <i>CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE</i>	 12
<i>Art. 24 – Inumazione</i>	12
<i>Art. 25 – Cippo</i>	12
<i>Art. 26 – Cura delle fosse</i>	12
<i>Art. 27 – Tumulazione</i>	12
 <i>CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI</i>	 13
<i>Art. 28 – Esumazioni Ordinarie</i>	13
<i>Art. 29 – Esumazione straordinaria</i>	13
<i>Art. 30 – Estumulazioni</i>	13
<i>Art. 31 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento</i>	14
<i>Art. 32 – Raccolta delle ossa</i>	14

<i>Art. 33 – Verbale</i>	14
<i>Art. 34 – Disponibilità dei materiali</i>	15
CAPO V CREMAZIONE	16
<i>Art. 35 – Crematorio</i>	16
<i>Art. 36 – Autorizzazione alla cremazione</i>	16
<i>Art. 37 – Urne cinerarie</i>	16
<i>Art. 38 – Affidamento e dispersione delle ceneri</i>	16
CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI	17
<i>Art. 39 – Giorni e orari di apertura al pubblico</i>	17
<i>Art. 40 – Disciplina dell’ingresso</i>	17
<i>Art. 41 – Divieti speciali</i>	17
TITOLO III CONCESSIONI	18
CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	18
<i>Art. 42 – Sepolture private</i>	18
<i>Art. 43 – Durata delle concessioni</i>	18
<i>Art. 44 – Concessione di tombe di famiglia</i>	19
<i>Art. 45 – Concessione di aree</i>	19
<i>Art. 46 – Concessione di loculi e sepolture</i>	19
<i>Art. 47 – Concessione di cellette ossario e cinerario</i>	20
<i>Art. 48 – Criteri costruttivi</i>	20
<i>Art. 49 – Arredo loculi, ossari e cinerari</i>	20
<i>Art. 50 – Rateizzazioni</i>	20
CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE	21
<i>Art. 51 – Divisione, subentri</i>	21
<i>Art. 52 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni</i>	21
<i>Art. 53 – Rinuncia a concessione di aree libere</i>	22
<i>Art. 54 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione</i>	22
<i>Art. 55 – Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua</i>	22
CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	23
<i>Art. 56 – Revoca</i>	23
<i>Art. 57 – Decadenza</i>	23
<i>Art. 58 – Provvedimenti conseguenti la decadenza</i>	24
<i>Art. 59 – Estinzione</i>	24
TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POME FUNEBRI	
CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI	25
<i>Art. 60 – Accesso al cimitero</i>	25
<i>Art. 61 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri</i>	25
<i>Art. 62 - Responsabilità</i>	26
<i>Art. 63 – Recinzione aree – Materiali di scavo</i>	26
<i>Art. 64 – Introduzione e deposito di materiali</i>	26
<i>Art. 65 – Orari di lavoro</i>	26
<i>Art. 66 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti</i>	26
<i>Art. 67 – Vigilanza</i>	26

<i>CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI</i>	27
<i>Art. 68 – Imprese di Onoranze Funebri</i>	27
<i>Art. 69 – Divieti</i>	27
<i>TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI</i>	28
<i>CAPO I DISPOSIZIONI VARIE</i>	28
<i>Art. 70 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti</i>	28
<i>Art. 71 – Mappa</i>	28
<i>Art. 72 – Annotazioni in mappa</i>	28
<i>Art. 73 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali</i>	28
<i>CAPO II NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI</i>	29
<i>Art. 74 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento</i>	29
<i>Art. 75 – Cautele</i>	29
<i>Art. 76 – Concessioni pregresse</i>	29
<i>Art. 77 – Sepolture private a tumulazioni pregresse mutamento del rapporto concessorio</i>	29
<i>Art. 78 – Tariffe</i>	29
<i>Art. 79 – Sanzioni</i>	30
<i>Art. 80 – Censimento delle concessioni in atto</i>	30
<i>Art. 81 – Regolarizzazione delle concessioni in atto</i>	30
<i>Art. 82 – Proceduta per la regolarizzazione delle concessioni</i>	30
<i>Art. 83 – Deroghe</i>	30

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e cadaveri.

Art. 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti dei responsabili di servizio individuati dal regolamento degli uffici e servizi di cui all'art. 89 del T.U. 267/2000.
2. I servizi cimiteriali possono essere gestiti secondo le forme di cui agli articoli 31, 112, 113, 113 bis e 114 del T.U. del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, anche in commistione tra loro, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.
3. In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni, ovvero specificazioni a quanto già previsto dalla presente normativa e dal regolamento di Organizzazione, con atti della Giunta Comunale e dei Responsabili dei Settori/Servizi, nell'ambito delle rispettive competenze.
4. Per i servizi cimiteriali gestiti nelle altre forme, l'organizzazione del servizio è stabilita dai relativi contratti di servizio.

Art. 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del Pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non sia penalmente rilevante.

Art. 4 **Servizi gratuiti**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
 - d) l'inumazione in campo comune (nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari);
 - e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
 - g) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

Art.5 **Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10 settembre 1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti, anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei realizzati nel Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone non autorizzate.

CAPO III

FERETRI

Art. 7

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 8.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 8

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e in conformità al vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, DPR 285/90.

Art. 9

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per inumazione per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga, sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 10

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 11

Trasporti Funebri

1. Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere, ceneri o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze funebri compresa l'abitazione privata, al posto di sepoltura o al crematorio, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura e della cremazione.
2. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 12

Modalità del trasporto e percorso trasporto funebre

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. In tutti i casi, il Responsabile dello Stato Civile e di Polizia Mortuaria, comunicherà al Comando di Polizia Locale lo svolgimento del funerale perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Art.13

Autorizzazione al trasporto

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui è avvenuto il decesso, la quale, deve essere consegnata all'incaricato del cimitero o del forno crematorio.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.
3. L'autorizzazione al trasporto di cadaveri al luogo di osservazione in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati è disposta dalla Pubblica Autorità, che ne rilascia una copia all'incaricato del trasporto e una al Comune in cui è avvenuto il decesso.

Art. 14

Gratuità del trasporto funebre e recupero salme

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero è a carico e a cura della famiglia salvo nei casi di indigenza del defunto e stato di bisogno della famiglia.
2. La Giunta Comunale mediante procedimento ad evidenza pubblica, individua le imprese cui affidare il servizio di recupero salme di persone decedute in luogo pubblico sul territorio comunale, ricorrendo alla turnazione delle stesse, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 15**Trasferimento di salme senza funerale**

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del DPR 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 16**Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio a seguito di domanda degli interessati, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 17**Trasporto all'estero o dall'estero**

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.2.1937, approvata con R.D. del 1.7.1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27, del D.P.R. n. 285/1990; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

Art. 18

Elenco cimiteri

1. Il Comune assicura la sepoltura dei defunti mediante i cimiteri di:
 - **Cislano**
 - **Bestazzo**

Art. 19

Disposizioni generali – Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto.
4. Competono al Comune, o al concessionario dei servizi o al soggetto gestore coinvolto, le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285.

Art. 20

Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza, per le quali nessuno provveda alla sepoltura;
 - b) i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una tomba privata nel cimitero stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/1990;
 - e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
 - f) persone residenti presso istituti o case di riposo la cui precedente residenza era presso il Comune.

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 21
Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 29.

Art. 22
Piano cimiteriale

1. Il Comune adotta il Piano Cimiteriale a norma dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
2. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Art. 23
Dotazioni cimiteriali

1. Il cimitero si compone:
 - a) di campi di inumazione;
 - b) di tombe di famiglia;
 - c) di tombe o loculi individuali;
 - d) di cappelle gentilizie;
 - e) di un ossario comune;
 - f) di un deposito mortuario;
 - g) di un Colombaio o nicchia per accogliere le urne con le ceneri dei cremati.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 24

Inumazione

1. Le sepolture per inumazione, regolamentate dall'art. 15 del Regolamento Regionale n. 6/2004, si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - b) sono private le sepolture per inumazioni effettuate in area di concessione.

Articolo 25

Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo contenente l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di dimensioni e caratteristiche definite nel piano regolatore cimiteriale.
3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Articolo 26

Cura delle fosse

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché radici e rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammesse pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio competente. In caso di inadempienza, il Sindaco provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

Art. 27

Tumulazione

1. Sono a sistema di tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente Regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato n. 2 al Regolamento Regionale n. 6/2004 e ss.mm.ii.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 28

Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni.
2. Le esumazioni ordinarie devono essere svolte di norma nel periodo che va dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo e nel restante periodo quando le condizioni climatiche e ambientali lo consentono.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.
4. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.
5. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente mineralizzato si procede alla raccolta delle ossa.
6. Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - c) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
7. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del DPR 15/7/2003 n. 254 e nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.
8. Per i resti mortali da cremare, si applicano le procedure di cui all'art. 3, c. 1, lett. g) della legge 130/2001.

Art. 29

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art.84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e secondo le modalità di cui all'art. 83 dello stesso D.P.R.

Art. 30

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
5. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 29 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.

6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, salvo che, diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato, in relazione ai luoghi, con ordinanza del Sindaco.
7. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio.

Articolo 31

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente nei casi previsti dalla legge n. 26/2001.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

Articolo 32

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.
2. È consentito, **fino a capienza**, il collocamento della cassetta contenente le ossa e le urne cinerarie, anche in un loculo ove sia stato già tumulato un altro cadavere come deliberato.
3. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Articolo 33

Verbale

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale che dovrà essere depositato presso l'Ufficio di Stato Civile.

Art. 34
Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intendente utilizzarli.
3. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V
CREMAZIONE

Art. 35
Crematorio

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, i richiedenti il servizio, dovranno avvalersi dell'impianto funzionante più vicino, di quello eventualmente convenzionato o quello scelto dai famigliari della persona defunta/impresa di pompe funebri.

Articolo 36
Autorizzazione alla cremazione

2. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, c.1, lett. b) della legge 30 marzo 2001 n.130, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile di questo Comune per le persone qui decedute o provenienti da pregressa sepoltura in questo Comune.

Art. 37
Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo n. 343 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del forno crematorio, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile del Comune che ha autorizzato la cremazione. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri o conservato dall'affidatario in caso di affidamento.

Articolo 38
Affidamento e dispersione delle ceneri

1. Le procedure per la dispersione delle ceneri all'interno del cimitero e/o per la consegna ed affidamento delle stesse ai familiari, sono regolate dalla Legge n.130/2001, dalla Legge Regionale n. 22/2003 e dal R.R. n. 6/2004 artt. 13 e 14.

CAPO VI

NORME DI POLIZIA VIGENTI IN AMBITO CIMITERIALE

Art. 39

Giorni e orari di apertura del cimitero

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni della Giunta Comunale, e le stesse, saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 40

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, con eccezione dei cani guida per non vedenti;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 41

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio;
 - o) qualsiasi attività commerciale;
2. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 74.

TITOLO III

CONCESSIONI

Art. 42

Sepulture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune possono riguardare:
 - a) sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal Regolamento Regionale n. 6/2004 e ss.mm.ii. rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
6. La concessione è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte dell'Ufficio competente, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
9. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il Legale Rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
 - i cadaveri destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Articolo 43

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) in anni 99 per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali;
 - c) in anni 99 per ossari/cinerari.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.
4. Il termine di rinnovo inizia a decorrere **dalla data di tumulazione.**

Articolo 44

Concessione di tombe di famiglia

1. Le tombe di famiglia possono essere concesse a residenti e non residenti, come precedentemente deliberato:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie.
2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del comma precedente sono compresi:
 - I) gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
 - II) i fratelli e le sorelle consanguinei;
 - III) il coniuge.
5. Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea dietro pagamento al Comune di una somma eguale alla tariffa minima di concessione.

Articolo 45

Concessione di aree

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali, a tempo determinato di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati dietro autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, su presentazione di analoga domanda, accompagnata dal relativo progetto particolareggiato, entro un termine fissato, pena la decadenza.
3. Prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune, sentito il parere dell'Autorità Sanitaria.
4. La concessione di aree seguirà il criterio di precedenza in base al numero di Protocollo Generale apposto sulla domanda di richiesta di concessione dell'area (Rif. Delibera C.C. n.124/2002).

Art. 46

Concessione di loculi e sepolture

1. Le nicchie ed i loculi sono capaci di una sola salma racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.
2. Non può perciò essere ceduto in alcun modo, né per qualsiasi titolo ed ha la durata di anni **30** dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.
3. Alla scadenza di tale termine, il Comune rientrerà in possesso di tale loculo, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione, in anni 20 per i loculi e in anni 20 o 10 per sepolture a terra, dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.
4. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

Art. 47**Concessione di cellette ossario e cinerario**

1. Le cellette ossario possono essere concesse su richiesta sia ai residenti che non residenti con le limitazioni previste dalla Delibera G.C. n. 74/2022 del 04.08.2022 e Delibera G.C. n.68/2017 del 01.06.2017;
2. La durata della concessione è fissata in anni 99. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso di tale celletta, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, riservando però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.
3. E'consentito l'inserimento fino a capienza di cassetine resti/urne cinerarie all'interno di loculi e di ossari/cinerari.

Art. 48**Criteri costruttivi**

1. E' demandata all'Ufficio Tecnico Comunale la determinazione di precisazioni tecniche idonee a salvaguardare un aspetto decoroso e uniforme ai campi tombe, evitando gli eccessi, segnatamente in relazione all'altezza massima dei monumenti funebri. Tali prescrizioni, vevolevoli per la generalità dei concessionari, saranno recepite contrattualmente.

Art. 49**Arredo loculi, ossari e cinerari**

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti da porsi sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune.
2. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i venticinque centimetri.

Art. 50**Rateizzazioni**

1. Compete al Responsabile di Settore la valutazione delle richieste di rateizzazione dei pagamenti per le sepolture cimiteriali, che saranno concesse comunque entro un arco temporale massimo di sei mesi come da Delibera G.C. n.29/2007 del 23.03.2007.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 51

Divisione, subentri

1. Più contitolari di una concessione possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i legittimi successori e/o le altre persone che hanno titolo sulla concessione, sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile dei Servizi Cimiteriali, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. In caso di mancata designazione del rappresentante, i rapporti tra i contitolari della concessione saranno regolati dagli artt. 1105 e seguenti del Codice Civile.
9. Fino a quando non sarà stato adempiuto alla comunicazione dei subentranti non saranno consentite nuove tumulazioni.
10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
11. Nel caso di famiglia estinta, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 52

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, nessun rimborso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 53**Rinuncia a concessione di aree libere**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o la realizzazione di manufatti e comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso, nessun rimborso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 54**Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da cadaveri, ceneri o resti.
2. In tal caso, nessun rimborso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 55**Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune stesso, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso, nessun rimborso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 56

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. n. 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario, per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio, previo accertamento dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 57

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) Quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro due anni dalla concessione dell'area;
 - e) Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f) Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - g) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili;
 - h) In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi;
 - i) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione;
 - j) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile di Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 58**Provvedimenti conseguenti la decadenza**

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se nel caso, la traslazione di cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune o ossario comune.
2. Dopodiché il Responsabile del Servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 59**Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione senza che entro il termine perentorio di 90 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione stessa, ove ammessa, oppure con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati e con oneri a carico degli stessi, rispettivamente nel campo comune e/o nell'ossario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 60

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art.61

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile del Servizio, su conforme parere dell'Autorità Sanitaria, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche delle vigenti norme regionali.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di cadaveri che possono essere accolti nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente.
9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'ufficio comunale competente, lapidi, ricordi, e similari.

Art. 62**Responsabilità**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 63**Recinzione aree - Materiali di scavo**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio comunale competente.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta, trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Responsabile dell'ufficio comunale competente; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 64**Introduzione e deposito di materiali**

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc....

Art. 65**Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.

Art. 66**Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

1. Il Responsabile del Servizio, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 67**Vigilanza**

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

CAPO II
IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 68
Imprese di Onoranze Funebri

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) Attività di agenzia d'affari per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso su mandato dei familiari;
 - b) Preparazione e vendita di casse, accessori ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) Sanificazione, composizione, vestizione e trattamenti sanitari della salma e del cadavere e relativa collocazione in bara e relativo suggello e confezionamento del feretro;
 - d) Trasporto funebre;
 - e) Trattamenti di tanatocosmesi;
 - f) Recupero di salme, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
 - g) Eventuale gestione di case funerarie.
2. Lo svolgimento dell'attività funebre è subordinato alla presentazione di SCIA al Comune ove l'impresa ha sede legale, operativa o secondaria.

Art. 69
Divieti

1. È fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - c) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
2. L'attività funebre è incompatibile con:
 - a) La gestione dei servizi cimiteriali istituzionali;
 - b) Servizio obitoriale;
 - c) La gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socio assistenziali, di ricovero e cura ed assimilate, sia pubbliche che private;
 - d) Il servizio di ambulanza e trasporto malati.

Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo n.75, comma 4, della Legge Regionale 30/12/2009, n. 33.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 70

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Art. 71

Mappa

1. Presso l'ufficio comunale competente è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che, obbligatoriamente, deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 72

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la data ed il numero di Protocollo Generale cui si riferisce la concessione;
 - f) la natura e la durata della concessione;
 - g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo.

Art. 73

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52-53 del D.P.R. 10 settembre 1990. n. 285 ed all'art. 5 del Regolamento Regionale n. 6/2004, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 74

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio del Comune. Dalla stessa data, sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari non compatibili con il presente.

Art. 75

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
4. Per le operazioni di esumazione e di estumulazione prima della scadenza della concessione serve il consenso espresso da tutti gli aventi titolo. Per la cremazione è sufficiente la maggioranza degli stessi.

Art. 76

Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 77

Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni per le quali non risulti il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dello "Immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Il riconoscimento di tale diritto avviene in via amministrativa, secondo le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari stabiliti dal Responsabile del Servizio.
3. I concessionari di sepulture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.
4. Nel caso di carenza di sepulture, il Comune si riserva la possibilità di trasformare le concessioni perpetue in concessioni a tempo determinato.

Art. 78

Tariffe

1. Le tariffe di concessione e dei servizi cimiteriali sono deliberate dalla Giunta Comunale, tenuto conto dei costi effettivi di servizio sostenuti (Rif. Delibera G.C. n.131/2017 del 04.12.2017, Delibera G.C. n.105/2021 del 25.11.2021, Delibera G.C. n.145/2023).

Art. 79**Sanzioni**

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi e regolamenti, e quando non costituiscano infrazioni al T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 od alla legislazione e normativa vigente, sono accertate e punite ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni, nonché dell'art. 7bis del T.U. n. 267/2000 e dell'art. 77 della L.R. n. 33/2009.
2. Agli accertamenti provvede il personale comunale incaricato.

Art. 80**Censimento delle concessioni in atto**

1. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, l'Ufficio Comunale competente curerà:
 - a) la raccolta di tutte le concessioni in atto;
 - b) l'elenco, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito registro;
 - c) la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da apposito atto scritto.

Art. 81**Regolarizzazione delle concessioni in atto**

1. Tutte le concessioni non perfezionate con apposito atto, dovranno essere regolarizzate.
2. A cura dell'Ufficio Comunale competente, sarà dato avvio alle procedure di verifica al fine di regolarizzare le stesse, invitando i concessionari a farne richiesta.

Art. 82**Procedura per la regolarizzazione delle concessioni**

1. Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati dovranno allegare alla domanda di sanatoria, appositamente predisposta dall'Ufficio Comunale competente, la contabile di versamento per la regolarizzazione del titolo concessorio.

Art. 83**Deroghe**

1. Si riserva alla Giunta Comunale la possibilità di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento, in deroga, attenendosi alle modalità previste dalle leggi vigenti.